



COMUNE DI ARBUS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 19/06/2007

Modificato con delibera C.C. n. 21 del 13/04/2010

Regolamento Comunale del servizio Cimiteriale

OGGETTO

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI° del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri o locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, ed in generale su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 1

COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza comunale sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e Autorità Sanitaria Locale.

L'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri spettano al Comune che si avvale dell'ASL per gli aspetti igienico sanitario e della Polizia Locale per quelli legati alla sicurezza degli utenti.

Articolo 2

Responsabilità

Il Comune ha cura, nell'interno del Cimitero, al fine di evitare situazioni di pericolo alle persone e danno alle cose, di eliminare gli ostacoli e non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impegno, da parte dei visitatori di mezzi e strumenti posti a disposizione di questi (Scale, ecc..).

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 3

Adempimenti preliminari al trasporto e al seppellimento.

Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte della cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della morte e/o del ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento ecc. così come previsto dal Reg. di P.M. n. 285 del 1990 e come da disposizioni del competente ufficio dell'ASL.

Presso l'Ufficio Comunale è tenuto il registro di cui all'art. n. 52 del DPR 285 del 10/09/1990, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca di quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241.

Articolo 4

(Art. 50 del D.P.R. n. 285 del 1990)

Ammissione nel cimitero

Il presente art. sostituisce art. 41 – titolo secondo reg. Polizia Mortuaria del C.C n. 31 del 1967.

Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento del decesso, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di loculi o tombe, o comunque aventi diritto su sepoltura privata individuale o di famiglia.

Sono altresì ricevute le salme di persone decedute in case di riposo situate in altri comuni ed ivi aventi la residenza al momento della morte, purchè sia stata ultima residenza in vita il Comune di Arbus.

Sono ricevute a richiesta, le salme di persone nate nel Comune di Arbus e residenti in altri Comuni che abbiano membri della propria famiglia d'origine già sepolti.

In ogni singolo loculo può essere collocato un singolo feretro.

In un loculo ove sia tumulata una sola salma, è consentito, in deroga al precedente comma, l'accoglimento anche della cassetta ossaria o urna cineraria contenente le spoglie mortali del coniuge e convivente di fatto della salma, o appartenenti a parenti entro il primo grado in linea retta o secondo grado collaterale.

Tale operazione non comporterà alcuna modifica alle condizioni contrattuali.

Nel Cimitero saranno ricevuti le salme dei militari o civili deceduto per fatti di guerra, nella lotta di liberazione e tali sepolture saranno a totale carico del Comune.

Articolo 5

Camera mortuaria

Il cimitero deve essere dotato di camera mortuaria per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono subito essere seppellite nel cimitero stesso o delle salme esumate od estumulate nell'attesa di sistemazione definitiva.

Articolo 6

Tipologia sepoltura

La concessione di aree per la costruzione di tombe private e cappella privata è subordinata alla disponibilità di spazi e fino ad esaurimento delle stesse.

I loculi per la tumulazioni singoli o abbinati, predisposti dal Comune saranno costruzioni a più piani, in base alla norma del Reg. di P.M.

Le cellette ossari saranno predisposti dal Comune per la custodia dei resti o ceneri.

Articolo 7

Durata di concessione delle Cappelle private, tombe di famiglia e loculi.

L'Art. 79 e 80 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con delibera Consigliare n. 31 del 13/5/1967 viene così modificato:

Le concessioni perpetue, concesse alle cappelle private avranno una durata di 99 anni, come previsto dall'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, a decorrere dall'approvazione del presente regolamento, fermo restando, alla scadenza, di chiedere una proroga di 30 anni, dalla data di modifica del regolamento, e di corrispondere un importo pari al 50% del valore dell'area calcolato secondo la tariffa in vigore al momento della scadenza

Alla scadenza del trentesimo anno la tomba, all'interno della cappella, deve essere utilizzata per un parente o restituita al Comune.

Hanno diritto alla sepoltura, nella cappella di famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro:

Il concessionario;

Il coniuge;

I discendenti in qualunque grado anche adottivi ed i loro congiunti;

Gli ascendenti:

Il concessionario o gli aventi diritto, sempre che vi siano loculi disponibili, possono prestare il suddetto assenso anche per la tumulazione delle salme dei propri parenti ed affini sino al sesto grado.

La concessione delle tombe private ha durata di anni **50** con la possibilità di una proroga per un periodo massimo di altri **20** anni , fermo restando che alla scadenza, dovrà chiedere il rinnovo della concessione e pagare il 50% del valore dell'area calcolato secondo le tariffe in vigore al momento della scadenza.

La presente norma entrerà in vigore al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Scaduto tale termine la tomba verrà considerata monumento storico ed apparterrà al patrimonio comunale.

La Tomba privata potrà essere utilizzata, dai familiari o parenti aventi diritto, per altra sepoltura senza modificare la struttura esteriore del monumento. I parenti dovranno presentare al Comune una liberatoria, da parte degli aventi diritto, sulla disponibilità all'utilizzo del loculo.

Il concessionario pagherà al Comune come se fosse un loculo.

La concessione in uso dei loculi ha la seguente durata:

a) Anni **40** in caso di occupazione immediata

b) Anni **60** nel caso in cui il loculo non venga immediatamente occupato e vale a dire nei casi di coppia di coniugi o parenti stretti che ne facciano esplicita richiesta.

Al momento dell'occupazione del loculo decorrono i termini previsti nell'art. a.

Si può rilasciare la concessione del loculo attiguo a quello occupato dalla salma del coniuge deceduto, del convivente o da altro parente stretto (padre, madre, fratello, sorella), in base alla disponibilità del momento, a persona vivente che abbia comunque compiuto il 70° anno di età.

Si può altresì rilasciare la concessione del loculo a persona vivente che abbia comunque compiuto il 70° anno di età, qualora questa dimostri (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di non aver parenti ed eredi che possano provvedere al momento del decesso.

Si può rilasciare la concessione di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura privata, in base alla disponibilità del momento, a persona vivente che abbia compiuto il 70° anno di età per la costruzione di sepoltura privata destinata ad accogliere la salma del concessionario, del proprio coniuge o convivente, o di altro parente stretto (padre, madre, fratello, sorella);

Tutte le concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza da parte degli aventi diritto, per altri **30** anni, detto rinnovo è concesso per non più di una volta a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura.

La decorrenza del diritto avviene dal momento in cui viene concesso il loculo, anche se non è occupato.

Al rinnovo della concessione verrà corrisposto un importo pari al 50% delle tariffe vigenti.

Cellette ossario verrà concesse per la durata di **20** anni.

Articolo 9

Progetto di costruzione o manutenzione della sepoltura

La concessione d'uso d'area per la costruzione di una tomba privata impegna il concessionario ad avanzare la necessaria richiesta di concessione o autorizzazione edilizia al Comune di Arbus entro 90 giorni dal pagamento del corrispettivo di concessione, che deve essere fatto, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla concessione dell'area di sepoltura, pena la decadenza della suddetta area, salvo che non vi siano dimostrati precisi e giustificati motivi che hanno determinato il ritardo.

Il progetto dovrà essere approvato in conformità delle leggi e regolamento di P.M. e delle vigenti norme edilizie, dovrà indicare il numero dei posti salma e dovrà essere compatibile con le strutture già presenti nel cimitero e adeguato alla sacralità del luogo.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido o decoroso stato la sistemazione della sepoltura, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi.

In difetto di tali doveri, Il Sindaco, previa ordinanza, può disporre la rimozione delle opere e la decadenza della concessione.

Articolo 10

Revoca della concessione

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di P.M. è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento e modificazione topologica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico e di salvaguardia della pubblica incolumità.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere sarà revocata dal Sindaco (previa relazione del funzionario responsabile).

Dalla decisione presa, per l'esecutivo di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale dovrà dar notizia al concessionario, ove noto e mediante pubblicazione all'Albo Comunale per 60 giorni.

La pubblicazione avrà terminare almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione della salma, reso noto con la stessa pubblicazione. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 11

Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Responsabile del Servizio, previa diffida al concessionario, agli eredi o agli aventi causa ovvero mediante affissione all'albo pretorio del Comune nei casi di irreperibilità o di decesso di tutti gli aventi diritto per i seguenti motivi:

- 1) Mancata costruzione , per qualsiasi motivo, della tomba entro i termini previsti dal contratto di concessione edilizia
- 2) Quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per la morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- 3) Quando vi sia una grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione e di quanto previsto nel presente regolamento.

La pronuncia della decadenza della concessione, dal Responsabile del Servizio, nei casi previsti dai punti 1-2-3 di cui sopra, è adottata una diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili. Nei casi d'irreperibilità, la diffida è pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco, in base all'accertamento dei relativi presupposti da parte dei competenti uffici.

Il contratto di concessione se ad uso perpetuo, è trasformato con scadenza novantennale, con decadenza dalla data del contratto stesso.

Quando non esistono discendenti in linea retta, si può provvedere all'assegnazione della sepoltura ai parenti in linea collaterale dell'originario concessionario.

I parenti in linea collaterale, prima del rilascio della concessione, devono rilasciare apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da cui risulti la non sussistenza in vita di discendenti in linea retta del concessionario o dei concessionari, nonché assumersi l'onere dell'eventuale necessario adeguamento delle sepolture alla normativa vigente in materia.

Ove si verifichi una grave situazione d'insufficienza di posti nel Cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803 possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma.

Articolo 12

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campi d'inumazione, ossario comune, cinerario comune o se del caso per la loro conservazione distinta in cellette ossario.

Le cellette ossario è concesso in uso ai privati per **20** anni decorrenti dalla data di tumulazione dei resti ossei o ceneri.

Le spese relative agli atti di concessione, inerenti e conseguenti, sono a carico dei concessionari.

Dopo di che, il Sindaco, disporrà per la demolizione delle opere o, se necessario, opportuno e conveniente, per il loro restauro, le aree, i materiali e le opere resteranno nella piena disponibilità del Comune, l'area o la sepoltura potrà essere assegnata a nuovi concessionari.

Articolo 13

Avvisi di scadenze per esumazione ordinarie ed estumulazioni straordinarie.

Le operazioni d'esumazione ordinaria in un'area comune e in estumulazioni ordinarie sono rese note, ai parenti, con comunicazione scritta e sarà affissa nella bacheca situata all'ingresso del Cimitero, nonché con cartelli apposti in corrispondenza del loculo.

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita esclusivamente per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, con le cautele di cui agli art. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite allo scadere delle concessioni a tempo determinato.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Le esumazioni straordinarie sono di due tipi:

A richiesta dei familiari interessati, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990.

Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

E' compito del personale di custodia del Cimitero sovrintendere alle operazioni cimiteriali alle esumazione e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale curerà la stesura di elenchi tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Articolo 14

Assegnazione Loculi

L'Assegnazione dei loculi e delle aree avviene in base all'ordine cronologico delle istanze, nel rispetto del seguente criterio: si procederà, in senso verticale, dal loculo più in alto del lato sinistro o destro del reparto, verso quello più in basso. A completamento della colonna, si passerà a quella successiva nel rispetto del medesimo criterio, fino al totale esaurimento del reparto. In deroga a questa regola, potranno essere assegnati loculi situati nelle file 1° e 2° più basse, qualora il coniuge superstite o convivente ovvero un parente in linea retta di primo grado rispetto al defunto, sia portatore di handicap con impossibilità di deambulazione, ovvero di invalidità riconosciuto con certificazione L. 104/92 e successive modifiche.

Loculi possono essere concessi anche per il trasferimento di una salma già precedentemente tumulata in un altro loculo unicamente per consentire l'avvicinamento al coniuge o a parenti entro il secondo grado, in prossimità dell'ultima salma tumulata, nel limite della disponibilità dei loculi.

La nuova concessione avrà durata pari al numero d'anni della concessione dell'ultima salma tumulata.

Il concessionario dovrà corrispondere il pagamento, in base alle tariffe vigenti, come nuovo loculo senza diritto di rimborso del loculo occupato precedentemente.

Articolo 15

Costo della concessione dei Loculi e delle Aree tomba

Il prezzo della concessione sarà stabilito con apposita Delibera di Giunta Comunale, previa relazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, che dovrà tener conto dei costi di costruzione, delle spese generali di gestione del servizio Cimiteriale.

Tutte le spese inerenti le operazioni di sepoltura sono a carico del concessionario.

Qualora di presentino dei problemi, di qualsiasi genere, all'interno del loculo, il Comune dovrà intervenire per eliminarli. Le spese saranno a carico del Comune se causate da problemi strutturali, dal concessionario se è dovuto ad una chiusura del loculo inadeguata.

Prima d'intervenire sul loculo devono essere avvisati i parenti del concessionario prima della rimozione della lapide.

Nel caso si verifichi per le tombe private dovranno essere i parenti del concessionario ad intervenire.

Polizia Cimiteriale

Articolo 16

Orario

(Sostituisce art. 42 Reg. di Polizia Mortuaria n. 31 del 1967)

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco

L'orario d'apertura deve essere affisso al cancello esterno o in luogo leggibile dall'esterno

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario.

L'avviso di chiusura del cimitero è dato dal necroforo, anche per mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della chiusura e ripetuto per 3 volte.

La visita fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale, la quale fisserà anche le modalità.

Articolo 17

Disciplina all'ingresso

(Sostituisce art. 43 – 44 – 45 Reg. di Polizia Mortuaria n. 31 del 1967)

Nel cimitero si può entrare solo a piedi. L'Amministrazione Comunale potrà rilasciare, per particolari motivi d'età o d'invalidità, autorizzazioni temporanee per consentire l'accesso al cimitero, impedito nella deambulazione per mezzo di veicolo munito di specifico contrassegno.

E' vietato l'ingresso:

Ai cani o animali di qualsiasi genere;

Ai minori inferiori ai 14 anni non accompagnati

Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso e in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero.

A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 18

Divieti

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

Camminare sopra le tombe.

Imbrattare le lapidi, i muri, i monumenti e danneggiare qualsiasi pianta.

Rimuovere dalle tombe fiori altrui, piantine, ornamenti ecc;

Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi contenitori;

Fotografare o filmare cortei, tombe, opere funerarie senza autorizzazione da parte della Polizia Cimiteriale;

Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

Il personale addetto alla custodia dovrà osservare e far osservare, per quanto di competenza il presente regolamento ed in particolare:

Dovrà assumere un atteggiamento di correttezza e discrezione nei confronti del pubblico;

Dovrà fornire al pubblico le informazioni eventualmente richieste

Non potrà eseguire attività per conto dei privati nel cimitero, né durante né fuori l'orario di servizio

Non potrà trattenere per se o per gli altri cose rinvenute nel cimitero

Non dovrà ricevere compensi a nessun titolo né da privati né da imprese.

I seguenti divieti saranno affissi all'interno del cimitero.

Articolo 19

Circolazione veicoli

Non è ammessa la circolazione dei veicoli nell'interno del Cimitero, salvo i casi di seguito riportati:

Per motivi di salute, con certificato medico, il responsabile dei servizi Cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe familiari servendosi di un mezzo idoneo.

Per motivi di lavoro si concede il permesso d'accesso a veicoli di servizio delle imprese, per il tempo limitato al carico –scarico e all'uso di particolari attrezzature.

I richiedenti il permesso di accesso ed i conducenti di mezzi entrati nel cimitero per qualsiasi motivo sono direttamente responsabili dei danni arrecati a persone e a cose.

Articolo 20

Commemorazione dei defunti

In occasione del periodo della Commemorazione dei defunti ci sarà la sospensione dei lavori, il Responsabile del Servizio Cimiteriale indicherà, con adeguato anticipo alle imprese, il periodo di tempo in cui è vietato la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere a sistemare i materiali e gli attrezzi, decorosamente, all'interno delle aree loro concesse.

All'interno dell'area cimiteriale potranno lavorare le imprese di pulizie, di giardinaggio e quanto è richiesto dai concessionari delle tombe per rendere il luogo accogliente e ordinato.

Articolo 21

Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento Comunale abroga l'art. 46 -55.-56 – 60-65- 66 -68 – 69 – 70 – 71 72 – 73 – 74 – 75 – 76 - 77 – 78 – 79 – 80 – 82 – 84 - 88 – 89 - contenute nel Regolamento precedente delibera Giunta Provinciale Amministrativa del 2/01/1952 foglio n. 15325 dell'1/1/1952 della Prefettura di Cagliari –Div. -Sanità. e modifiche Delibera Consigliare n. 66 del 29/11/1966 e Delibera Consigliare n. 31 del 13/05/1967.

Il presente regolamento completa le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 285 del 10/09/1990

Entro 1 mese , dopo aver pagato la concessione, i parenti del concessionario devono presentarsi dal Responsabile del Servizio, per stipulare il seguente contratto.

Contratto di concessione del Loculi cimiteriali

Oggi.....nella residenza municipale. Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del Codice civile

Tra

Comune di Arbus C.F..... rappresentato dal Sig.....che agisce nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto rappresenta il Responsabile del Servizio Cimiteriale

E

Il Sig..... nato ail.....
C.F.....domiciliatovia.....
n..... a tutti gli effetti dell'atto presente, è stato convenuto e stipulato quanto segue:

Il Comune intestatario concede per la durata di anni a decorrere da oggi il loculo o area cimiteriale distinto nel seguente numero....

Tale concessione resta disciplinata dal regolamento Comunale approvato con Delibera n.... del.....che disciplina le norme e le condizioni che il concessionario accetta per sé e per i suoi eredi.